

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2612/88 DELLA COMMISSIONE**

del 22 agosto 1988

**che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2001/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2570/88<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(6)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72,

porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(7)</sup>, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2001/88 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 176 del 7. 7. 1988, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 229 del 18. 8. 1988, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(6)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.